

Oggetto: Secondo aggiornamento del programma degli acquisti 2020-2021 di cui all'art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e all'art. 7 co. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato, da ultimo, con D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, recante il "Codice dei contratti pubblici";
- Visto, in particolare, l'art. 21 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prescrive che *“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ...”*;
- Visti altresì il comma 6 del medesimo articolo, in base al quale *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati”* e il comma 7, per cui *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4”*;
- Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*, in vigore dal 24 marzo 2018;
- Ricordato, in particolare, il contenuto dell'art. 7 co. 8, 9 e 10 del citato Decreto MIT n. 14/2018, ai sensi del quale: *“I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti ammini-*

strativi adottati a livello statale o regionale; c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. 10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice”;

- Visto l'art. 8 co. 1 lett. d) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con mod. l. 11 settembre 2020 n. 120, in base al quale *“le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19”;*
- Considerato che la legge di conversione della predetta disposizione normativa è entrata in vigore il 15 settembre 2020 e che, per tale ragione, la norma sopra citata è applicabile per le procedure eventualmente avviate in pendenza del presente aggiornamento ed entro il 15 ottobre 2020;
- Vista la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 ottobre 2015 n. 12, recante *“Aggiornamento al piano nazionale anticorruzione”*, con riferimento alla parte speciale *“approfondimento 1 – area di rischio contratti pubblici”*, dove si riconosce l'importanza strategica della fase di programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016, recante *“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016”*, dove si precisa che *“nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;*
- Visto l'art. 1, co. 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 co. 150 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prescrive l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP per i loro approvvigionamenti;

- Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”) e in particolare l’art. 1, co. 494 – 516, in cui si ribadisce l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante gli strumenti CONSIP e, per quanto concerne i beni e i servizi informatici e di connettività, di poter derogare alle acquisizioni tramite i citati strumenti solo tramite espressa autorizzazione dell’organo di vertice e trasmissione della determinazione a contrarre all’AGID, con modalità che sono tuttora via di definizione;
- Visto l’art. 10 co. 3 D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (in vigore dal 10 dicembre 2016), che, modificando l’art. 1 co. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “Legge Finanziaria 2007”), sottrae gli enti di ricerca dall’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca;
- Visto che con decreto del Presidente dell’INRiM n. 87/2019 del 30 dicembre 2019, ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2020/1 del 21 gennaio 2020, è stata approvata la “Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2020-2021 e aggiornamento annuale della programmazione 2019-2020, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”;
- Visto che successivamente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34/2020/6 del 23 luglio 2020, è stato approvato l’“Aggiornamento annuale della programmazione 2020-2021, ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e dell’art. 7 co. 8 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14”, resosi necessario, prevalentemente, a seguito dell’approvazione del “Bando degli investimenti 2020”;
- Fatto richiamo alla suddetta deliberazione e ai relativi allegati, in particolare all’Allegato 2 - “Scheda B”, contenente l’elenco aggiornato dei beni e dei servizi oggetto di programmazione biennale;
- Preso atto che, successivamente alla data di approvazione del suddetto aggiornamento, sono emerse nuove esigenze di approvvigionamento in relazione ad alcune attrezzature scientifiche, nonché a forniture e servizi di supporto all’attività delle UO Servizi Tecnici e Logistica e Manutenzione ed è, inoltre, emerso che alcune esigenze preesistenti, e non ancora oggetto di procedure di affidamento, per mero errore materiale non erano state ricomprese nella programmazione;
- Viste le Schede allegate al presente decreto, comprensive (Scheda B) del quadro delle risorse finanziarie, e preso atto che gli interventi ulteriori sono quelli indicati con i codici CUI da 9261710017202000048 a 9261710017202000057;
- Dato atto che l’aggiornamento del programma in oggetto dovrà essere pubblicato con le stesse modalità previste per il programma originario;
- Su proposta del Direttore Generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare il secondo aggiornamento del programma degli acquisti relativi ai beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro richiamati negli allegati al presente decreto;
- 2) di autorizzare sin da ora l'espletamento delle ulteriori procedure inserite in programmazione, delegando il Direttore Generale a determinare, con proprio provvedimento e anche per gli acquisti di importo superiore alla soglia europea, le modalità di affidamento e gli elementi essenziali di ciascuna di esse, la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, nonché gli atti di aggiudicazione definitiva e la stipulazione dei conseguenti contratti;
- 3) di dare atto che gli importi dei costi massimi presunti delle acquisizioni riportate nell'allegato sono coerenti con le previsioni dei budget pertinenti; con le rispettive determinazioni a contrattare di cui al punto precedente sarà, inoltre, verificata l'effettiva consistenza di detti importi;
- 4) che i beni e i servizi saranno acquisiti prioritariamente tramite il ricorso alle Convenzioni Consip o, fatta eccezione per gli acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e, dove possibile, mediante accordi quadro appositamente stipulati da INRiM;
- 5) che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi così come aggiornato dalla presente delibera sia pubblicato sul profilo di committente INRiM e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

IL PRESIDENTE

(prof. Diederik Sybolt Wiersma)

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Moreno Tivan)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

Allegati:

1. SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - AGGIORNAMENTO
2. SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA - AGGIORNAMENTO

Redatto	visto di regolarità contabile	visto di regolarità tecnica
AG		